



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO	
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML		Ai Direttori Sanitari Ai Direttori Dipartimenti farmaceutici Ai Direttori Servizi farmaceutici
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML		Ai Responsabili Dipartimenti di cure primarie delle Aziende sanitarie e IRCSS dell'Emilia-Romagna
ES-DP				Alle Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate dell'Emilia-Romagna e. p.c. Agli Ordini professionali dei Medici Agli Ordini professionali dei Farmacisti della Regione Emilia-Romagna LORO SEDI

Oggetto: Prescrizione dei medicinali: numero di confezioni prescrivibili per ricetta.

Facendo seguito a quanto già anticipato nell'Allegato 2 alla nota PG/2020/0439275 del 15/06/2020 in tema prescrizione dematerializzata di farmaci stupefacenti, si conferma che è automaticamente decaduta la previsione del DL 90 del 24 giugno 2014 che, all'art. 26 (*Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche*), indicava:

- All'art. 9, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 -bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia".*

Pertanto, in fase prescrittiva il medico ha le seguenti opzioni prescrittive (riferimenti normativi: art.9, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; art.9 della Legge 405/ 2001):

- la prescrizione di due pezzi per ricetta;
- la prescrizione fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta giorni di terapia;

- la possibilità di prescrivere fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
- per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL01, un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni.

Nelle more della realizzazione di adeguate modifiche ai gestionali prescrittivi, a partire dal giorno 1^a agosto 2020, il farmacista provvederà a erogare unicamente i quantitativi per ricetta consentiti dalle norme vigenti.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)